

N.7978/2020 R.G.



Tribunale Ordinario di Verona
Sezione terza civile

Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:

SUELEN (c.f. in qualità di
esercente la responsabilità genitoriale sul minore: FRANCESCO
rappresentata e difesa dagli avv.ti
con rispettivi indirizzi di p.e.c. indicato nel
ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (c.f. non
costituito in giudizio

RESISTENTE-CONTUMACE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/03/2021



RILEVATO CHE

La domanda della ricorrente, che è diretta ad ottenere, previa modifica del provvedimento del 5 ottobre 2020 che le aveva revocato il beneficio della ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un procedimento civile svoltosi davanti a questo ufficio, la liquidazione del compenso spettante al proprio difensore a carico dello Stato è fondata e, come tale, merita di essere accolta.

Il provvedimento opposto è stato adottato sul presupposto che dal maggio 2018 il reddito del nucleo familiare della Suelen aveva superato i limiti di legge per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio atteso che, a partire da quel momento, la predetta aveva dichiarato di convivere con un nuovo compagno, Alberto, dal quale era nato il minore William.

Orbene, la revoca deve ritenersi illegittima in quanto adottata senza tener conto del disposto dell'art. 76 , quarto comma, del Dpr. 115/2012, che prevede che si debba considerare il solo reddito personale del richiedente quando sono oggetto della causa, in relazione alla quale è stata chiesta l'ammissione al beneficio del patrocinio, diritti della personalità.

Occorre infatti tener presente che, nel caso di specie, la ricorrente aveva agito nel predetto giudizio in via principale per far accertare lo stato di figlio naturale di

Francesco del proprio figlio minore FRANCESCO

oltre che per il riconoscimento del diritto di quest'ultimo all'affidamento e al mantenimento, dipendente dal suo status di figlio naturale.

La prima delle predette azioni era quindi diretta a far accertare la sussistenza della componente di un diritto della personalità del minore, quale il diritto alla identità personale, che trova piena espressione e completamento anche nei rapporti personali, familiari e sociali (Cassazione civile sez. I, 31/07/2015, n.16222), e indirettamente anche il suo diritto ad utilizzare il nome del padre naturale.



Viene pertanto in rilievo nel caso di specie la norma sopra citata che vieta di tener conto del reddito delle persone conviventi con il richiedente il beneficio nelle cause attinenti a diritti della personalità.

Passando alla quantificazione della somma spettante al difensore della ricorrente a titolo di compenso per l'assistenza difensiva prestata nel predetto giudizio deve osservarsi che ella, nella istanza di liquidazione che aveva presentato al giudice a quo, aveva considerato il compenso anche per il giudizio di affidamento cosicchè le si può riconoscere un importo per le prime tre fasi in cui si è svolto il giudizio ridotto del 30 % rispetto ai corrispondenti valori medi di liquidazione. Il compenso per la fase decisionale va invece quantificato in una somma ridotta del 50 % rispetto al corrispondente valore medio di liquidazione atteso che le parti avevano rassegnato conclusioni conformi, risultando quindi pari ad euro 1.383,50.

La somma complessiva così risultante di euro 4.666,50 va ridotta del 50 % in applicazione dell'art. 130 d.P.R. 115/2002, al pari di quella spettante a titolo di rimborso spese generali, in conformità all'orientamento di questo giudice.

L'assenza di precedenti sulla questione sottesa al presente giudizio induce a riconoscerle quel carattere di assoluta novità che giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, liquida in favore dell'avvocato Cinzia Degani in relazione all'attività prestata nella causa di cui in motivazione la somma di euro 2.333,25, già operata la riduzione del 50 % prevista dall'art. 130 del D.P.R. 150/2002, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 7,50 % di tale importo e accessori di legge, con anticipazione della stessa a carico dello Stato.

Compensa le spese del presente giudizio.

Verona 09/04/2021

